



NOLEGGIO DI PONTEGGI AL METRO

Come in passato, la SISP viene regolarmente interpellata sulla corretta applicazione della norma SIA 118/222 e sul periodo di mantenimento che essa menziona.

Pertanto, abbiamo compilato una panoramica che mostra i cambiamenti tra il vecchio (in vigore fino al 2011) e il «nuovo» regolamento (dal 2012).

Procedura fino a 10 anni fa (31 dicembre 2011)

Le norme in vigore fino a 10 anni fa prevedevano che l'affitto fosse dovuto solo per il periodo in cui le varie parti del ponteggio potevano essere utilizzate.

Questo significava che nel caso di contratti a più fasi, dovevano essere prese diverse misure. Questo a sua volta comportava dei costi, soprattutto nei grandi cantieri. Inoltre, un'azienda di ponteggi deve assicurare la disponibilità di tutto il materiale da ponteggio necessario per il contratto fin dall'inizio, al fine di garantire che l'ordine si svolga senza problemi - anche in caso di eventuali modifiche alla data della scadenza.

Per tener conto di queste due dinamiche, si è quindi cercata la massima semplificazione possibile e il 2 gennaio 2012 è stato infine introdotto il seguente emendamento:

Procedura in vigore negli ultimi 10 anni (dal 2 gennaio 2012)

Dal 2 gennaio 2012, ovvero da 10 anni a questa parte, la norma SIA 118/222 ha definito la seguente regola:

Il periodo di noleggio inizia il primo giorno di montaggio e dura fino all'ultimo giorno di smontaggio.

Questo vale per tutte le parti del ponteggio o per le fasi definite nel contratto.

La misura corrispondente viene presa solo una volta dopo il montaggio di tutte le fasi.

Eccezione

Questo non si applica a offerte o ordini aggiuntivi. Per esempio nel caso di una copertura di emergenza dovuta alle condizioni meteorologiche, un'impalcatura di superficie all'interno dell'edificio o simili.

Per questi ordini distinti, il periodo di utilizzo o di noleggio può essere fatturato a parte.